
Novità Modello 730/2012: al debutto cedolare secca, IMU e bonus 36%

Data Articolo: 10 Gennaio 2012

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

Le ultime manovre economiche modificano il **modello 730/2012** che prevede una serie di novità che avranno un impatto sia nella determinazione delle imposte da versare che nelle modalità di compilazione del modello.

Le novità sono contenute nel **nuovo modello 730/2012** pubblicato in bozza sul sito dell'Agenzia delle Entrate e riassunte nella "**Guida alla compilazione della dichiarazione**" all'interno delle istruzioni.

È il caso di segnalare:

- la **cedolare secca** del 21% o del 19% sulle locazioni degli immobili a uso abitativo;
- il **contributo di solidarietà** dovuto dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 300mila euro, nella misura del 3% sulla parte superiore al predetto importo;
- l'**eliminazione dell'obbligo di comunicazione** di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della **detrazione del 36%**;
- il **differimento di 17 punti percentuali dell'acconto Irpef** per il 2011, che poteva essere effettuato nella misura dell'82% in luogo del 99 per cento;
- il **differimento di 17 punti percentuali dell'acconto per la cedolare secca** relativa al 2011, che poteva essere effettuato nella misura del 68% in luogo dell'85 per cento.

Le istruzioni richiamano anche le **proroghe dei benefici** introdotti negli anni precedenti, in particolare:

- le agevolazioni per i **premi di produttività** dei dipendenti del settore privato;
- la **detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza**, difesa e soccorso;
- il "**bonus energia**" per gli interventi sugli edifici esistenti.

La novità di maggior rilievo è senz'altro la **cedolare secca** che debutta nel **quadro B** dove vanno indicati i redditi da fabbricati. Sono state introdotte **due nuove colonne** per segnalare l'adozione della cedolare secca. In particolare:

- la **colonna 5** ospita un codice che individua la percentuale del canone da assoggettare a tassazione:
 - l'**85%** (o il **75%**), in caso di tassazione ordinaria;
 - il **100%** del canone percepito se si è scelto il regime della cedolare secca.
- la **colonna 11** contiene la casella "**opzione cedolare secca**" che devono barrare coloro che hanno deciso di adottare il nuovo regime.

Tutto più semplice per chi vuole usufruire delle agevolazioni previste per **le ristrutturazioni**. Va in soffitta l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Sarà sufficiente riportare i **dati identificativi dell'immobile** in un'apposita sezione del **quadro E**. Coloro che hanno inviato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara troveranno a disposizione una casella da barrare.

Il **quadro F** della bozza del modello 730/2012 prevede due nuovi campi che tengono conto del differimento del pagamento di **17 punti** percentuali relativi agli acconti Irpef e cedolare secca 2011. I nuovi campi sono necessari per monitorare il possibile utilizzo del credito d'imposta compensato in F24 nel caso di versamento di uno o di entrambi gli acconti in misura piena.

Una delle manovre estive (D.L. 98/2011) amplia la platea dei beneficiari del **5 per mille**. In sede di dichiarazione sarà possibile destinare il 5 per mille anche al **finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**.

Altra novità introdotta della manovra d'agosto (D.L. 138/2011) è il **contributo di solidarietà** che interessa coloro che hanno un reddito complessivo annuo lordo superiore a 300mila euro. Il contributo sarà pari al 3% del valore eccedente la soglia indicata. Sarà il **quadro C** a dettagliare l'adempimento di tale nuovo obbligo prevedendo **due nuovi campi** che riprendono alcuni dati contenuti nel **CUD/2012**:

- **il primo** per indicare il reddito al netto della riduzione operata dal sostituto;
- **il secondo** per l'ammontare del contributo.

Nel nuovo modello entra anche l'**IMU** (Imposta Municipale Unica) che dal 2012 sostituirà l'imposta comunale sugli immobili (Ici). Nel **quadro I** si indicano gli importi a credito che si intendono utilizzare o l'ammontare da portare a compensazione con l'F24.

Confermata la doppia **scadenza per la presentazione**:

- entro il **30 aprile 2012**, per chi presenta il 730 al proprio sostituto d'imposta;
- entro il **31 maggio** per chi presenta il 730 a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti del lavoro).

È sempre utile ricordare i **vantaggi per i contribuenti che utilizzano il modello 730**. Chi dichiara i **redditi nel 730** si limita a compilare alcuni quadri, mentre:

- non deve eseguire calcoli;
- non deve presentare il modello all'agenzia delle Entrate, perché ci pensa il datore di lavoro, l'ente pensionistico o l'intermediario al quale si è rivolto;
- ottiene il rimborso direttamente nella busta paga o nella rata di pensione;
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.